



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222 dell' 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune dell'Isola del Giglio del 14 dicembre 2018, n. 92, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;

VISTA la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto in data 17 gennaio 2019, n. 3129, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 25 febbraio 2019, n. 220, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

RITENUTO opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

DECRETA

ART. 1

(Divieti)

1. Dal 18 aprile 2019 al 29 settembre 2019, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto Pubblico Locale Comunale.

2. Dal 3 agosto 2019 al 23 agosto 2019 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola del Giglio dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio.
3. Dal 18 aprile 2019 al 4 novembre 2019 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'isola di Giannutri dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa, comprendendo, nel divieto, i veicoli delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di Isola del Giglio – frazione Isola di Giannutri.

ART. 2

(Deroghe)

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
 - a) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni;
 - b) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'Isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire, allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno);
 - c) veicoli con targa estera;
 - d) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola del Giglio;
 - e) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
 - f) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'articolo 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
 - a) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
 - b) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
 - c) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

d) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

ART. 3

(Autorizzazioni)

Al Comune dell'Isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.

ART. 4

(Sanzioni)

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.694 così come previsto dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia in data 27 dicembre 2018.

ART. 5

(Vigilanza)

Il Prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

IL MINISTRO